

Scheda informativa Regno Unito

Come ormai noto, a **partire dal 1 gennaio 2021, la Gran Bretagna uscirà definitivamente dall'Unione Europea**, esaurito il periodo di transizione iniziato lo scorso 31 gennaio, **divenendo a tutti gli effetti uno Stato terzo**.

Origine delle merci

Attualmente non è stato ancora definito un accordo negli scambi commerciali UE/Regno Unito e in ragione di ciò alle merci non potrà essere attribuita alcuna origine preferenziale.

Le dichiarazioni di esportazione, pertanto, non devono essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale. Non devono essere quindi prodotti certificati EUR 1, né dichiarazioni di origine preferenziale, né al momento è necessaria la figura di esportatore autorizzato o esportatore registrato. Tali adempimenti potrebbero essere previsti in un prossimo accordo di libero scambio, ad oggi non ancora realizzato. In relazione a ciò non sarà possibile beneficiare di dazi agevolati sull'importazione delle merci UE nel Regno Unito, né sulle merci del Regno Unito che vengono importate nell'Unione europea, a meno di accordi particolari chiusi nell'ultima ora.

In merito al **certificato di origine non preferenziale** emesso dalle Camere, non è previsto alcun obbligo per gli scambi con il Regno Unito, ma è possibile che sarà richiesto - a fini commerciali e non doganali - almeno fino a quando non sarà siglato un accordo di libero scambio.

Il carattere originario dei prodotti, qualora le merci abbiano attualmente origine UE in virtù di materiali di origine UK che incorporano o di lavorazioni sostanziali effettuate in UK, dovrà essere oggetto di rivalutazione, considerando che i materiali UK o le lavorazioni effettuate in UK **saranno del tutto equiparabili a quelle di un Paese terzo**.

Infatti, rispetto all'attribuzione dell'origine, quella relativa ai prodotti originari del Regno Unito non potrà più essere considerata dell'UE, neanche per beni giunti sul nostro territorio prima del 1 gennaio 2021, a meno di particolari norme specifiche che dovessero essere emanate nel merito a ridosso della scadenza. Quindi, per i beni acquistati anche in precedenza da fornitori inglesi, per i quali la Camera fosse chiamata ad emettere un certificato di origine per una successiva esportazione, non potrà essere più certificata l'origine UE, se si tratta di beni di produzione o ultima lavorazione sostanziale avvenuta in UK. La soluzione più prudente rispetto alle prove d'origine (in mancanza di bollette doganali pregresse) potrebbe essere quella di acquisire eventuali etichettature recanti il "Made in UK" o specifiche dichiarazioni dei produttori inglesi. In tali casi nella casella 3) del certificato dovrà essere menzionato il Regno Unito, come qualsiasi altro Paese terzo e nel caso di origini multiple andrà evidenziato in casella 6) il Regno Unito con riferimento alle singole merci originarie di quel Paese.

Carnet ATA

I beni accompagnati da Carnet ATA in arrivo e in partenza dalla Gran Bretagna non saranno più in libera circolazione e saranno assoggettati alle procedure doganali.

A meno di cambiamenti dovuti alle trattative ancora in corso, la Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale dell'Unione Europea (DG TAXUD) ha confermato che **tutte le operazioni di temporanea esportazione/importazione/riesportazione in regime ATA devono essere effettuate con Carnet ATA rilasciati nel 2021**. I Carnet ATA emessi sia dalla Gran Bretagna sia dagli Stati membri dell'Unione Europea nel corso del 2020, e scadenti nel 2021, non potranno essere utilizzati nel 2021 salvo che i beni si trovino in Gran Bretagna già dal 2020.

In quest'ultimo caso, al momento dell'uscita si renderà necessario presentare il Carnet ATA e le merci in dogana per espletare le formalità di riesportazione. Sarà quindi opportuno che i titolari richiedano un set di fogli souche e fogli volet bianchi aggiuntivi (importazione e riesportazione) alla Camera di commercio competente. In via del tutto eccezionale e per la specifica circostanza, il set di fogli aggiuntivi potrà essere inserito anche nel Carnet ATA base a condizione che, esaurite le operazioni doganali di riesportazione e di reimportazione, il documento venga immediatamente restituito alla Camera di commercio.

Per ridurre i tempi di attesa e snellire il traffico commerciale saranno intensificati i punti doganali nel Regno Unito. Al momento, coloro che arrivano negli aeroporti dovranno seguire le indicazioni **Red Channel** (se le Autorità doganali non sono presenti, si dovrà utilizzare il servizio telefonico). **In partenza i beni dovranno essere dichiarati prima di fare il check-in.**

Gli arrivi presso il porto di Dover saranno gestiti nel punto doganale sito nei moli occidentali; mentre per le operazioni di partenza sono disponibili l'aerodromo di North Weald, Ebbsfleet e Stop 24 Folkstone Services.

Per quanto concerne l'Eurotunnel, le operazioni di arrivo potranno essere effettuate presso Waterbrook e Ashford; mentre quelle di partenza presso l'aerodromo di North Weald, Ebbsfleet e Stop 24 Folkstone Services.

Materiali informativi

Al link seguente del portale WorldPass: <http://www.worldpass.camcom.it/InfoBrexite/1098> è stata pubblicata una raccolta di materiale illustrativo (schede di approfondimento e video) realizzato dall'Agenzia ICE, per alcuni contenuti in collaborazione con l'Ambasciata italiana a Londra. Tali strumenti divulgativi possono essere utili alle imprese che continueranno ad intrattenere relazioni con partner commerciali inglesi.